

## STUDIO BERGAMINI ASSOCIATI

*commercialisti – consulenti del lavoro – revisori contabili*

Gentile cliente,  
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità e richiamare, in forma necessariamente sintetica e semplificata, alcuni punti che potrebbero essere di interesse

### **NOVITA' FISCO CONTABILITA'**

#### **VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DEGLI ACCONTI 2010**

Entro il 30.11.2010 va effettuato il versamento dell'acconto IRPEF ed IRAP relativo ai redditi 2010 nonché dell'acconto dei contributi previdenziali artigiani, commercianti, gestione separata. L'ammontare dell'acconto può essere determinato utilizzando il metodo storico o previsionale.

Utilizzando il metodo storico l'acconto è determinato applicando all'imposta dovuta per il periodo d'imposta precedente la percentuale del 99% (per l'IRPEF e l'IRAP di persone fisiche e società di persone) ovvero il 100% (per l'IRES e l'IRAP delle società di capitali).

La seconda rata, da versare entro il 30.11, è pari al 60% di quanto complessivamente dovuto a titolo di acconto.

In alternativa al metodo storico, per il calcolo degli acconti 2010 è possibile utilizzare il metodo previsionale, secondo il quale l'ammontare dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito / valore della produzione che si presume di conseguire nel 2010.

In altre parole, se si prevede di conseguire nel 2010 un reddito / valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, è possibile effettuare il versamento dell'acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento.

I soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti determinano l'acconto contributivo dovuto per il 2010 considerando, quale base di riferimento, la totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF nel mod. UNICO 2010 PF, eccedente il minimale contributivo (per il 2010 pari a €14.334) e fino al reddito massimale 2010 (€70.607 ovvero €92.147 per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996).

L'imprenditore individuale o il socio di una società di persone che è anche socio di una srl (ancorché non in regime di trasparenza), nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl.

L'acconto per il 2010 dovuto dai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS è pari all'80% del contributo dovuto sul reddito 2009 desumibile dal mod. UNICO 2010 PF, determinato applicando le aliquote contributive previste per il 2010

#### **LEASING IMMOBILIARE E IMPOSTE INDIRETTE**

A decorrere dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, da concedere in leasing le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono dovute in misura integrale.

È altresì previsto che tra i contratti per i quali la registrazione è necessaria soltanto in caso d'uso sono compresi anche i contratti di locazione finanziaria immobiliare. Da ciò deriva il venir meno dell'imposta di registro dell'1% precedentemente dovuta sui canoni di leasing.

All'atto della cessione dell'immobile concesso in leasing, a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore, le imposte ipocatastali sono dovute in misura fissa.

Per i contratti di leasing in essere alla data dell'1.1.2011 è previsto il versamento in un'unica soluzione di un'imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali, da effettuare entro il 31.3.2011, pari alle imposte ipocatastali dovute per il riscatto del bene al netto dell'imposta di registro applicata sui canoni di locazione, ridotta di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

#### **AUMENTO DELLE SANZIONI RIDOTTE**

È previsto un aumento delle sanzioni ridotte dovute dal contribuente al ricorrere degli istituti deflativi del contenzioso e del ravvedimento operoso, ossia dello "sconto" fruibile per chiudere la partita con il Fisco.

Nello specifico, le nuove misure delle sanzioni ridotte "a favore" del contribuente sono individuate come di

seguito schematizzato.

| Istituto deflativo   | Vecchia sanzione ridotta                           | Nuova sanzione ridotta                             | Decorrenza nuova sanzione            |
|--|--|--|--------------------------------------|
| Adesione agli inviti al contraddittorio e ai pvc (artt. 5, comma 1-bis, e 5-bis, D.Lgs. n. 218/97)                         | 1/8 del minimo                                     | 1/6 del minimo                                     | Atti definibili emessi dall'1.2.2011 |
| Accertamento con adesione (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97)  | 1/4 del minimo                                     | 1/3 del minimo                                     |                                      |
| Definizione agevolata delle sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97)   | 1/4 dell'irrogato                                  | 1/3 dell'irrogato                                  | Atti emessi dall'1.2.2011            |
| Acquiescenza accertamento (art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 218/97)   | 1/4 dell'irrogato                                  | 1/3 dell'irrogato                                  | Atti definibili emessi dall'1.2.2011 |
| Acquiescenza accertamento, non preceduto da invito a comparire, né pvc definibile (art. 15, comma 2-bis, D.Lgs. n. 218/97) | 1/8 dell'irrogato                                  | 1/6 dell'irrogato                                  |                                      |
| Conciliazione giudiziale (art. 48, D.Lgs. n. 546/92)   | 1/3 delle sanzioni dovute sul tributo "concordato" | 40% delle sanzioni dovute sul tributo "concordato" | Ricorsi presentati dall'1.2.2011     |
| Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. n. 472/97)   | 1/12 e 1/10 del minimo                             | 1/10 e 1/8 del minimo                              | Violazioni commesse dall'1.2.2011    |

### **DETRAZIONE 55% PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA**

È prorogata al 2011 la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007. La detrazione spettante però potrà essere fruita in 10 rate annuali, anziché in 5.

Sono altresì confermate anche per il 2011 le disposizioni contenute negli artt. 1, comma 24, Finanziaria 2008 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 in base alle quali:

- non è necessario disporre dell'attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e di sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con uno dotato di caldaia a condensazione;
- in presenza di interventi che proseguono per più periodi d'imposta, il soggetto interessato è tenuto ad inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello approvato con il Provvedimento 6.5.2009.

### **REGIME IVA CESSIONI IMMOBILI USO ABITATIVO**

Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72 viene esteso di un anno. La disposizione è applicabile alle cessioni effettuate entro 5 anni dalla costruzione / ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31, comma 1, Legge n. 457/78.

### **ELENCHI CLIENTI E FORNITORI**

Il DL n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo per tutti i soggetti passivi IVA (imprese / lavoratori autonomi) di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, le operazioni (cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi) rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a € 3.000.

Con riferimento alle operazioni effettuate nel 2010 il limite è elevato ad €25.000 e la comunicazione, da inviare

entro il 31.10.2011, riguarda esclusivamente le operazioni documentate dalla fattura

La comunicazione va effettuata relativamente alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti).

Nella comunicazione devono essere riportate anche le operazioni poste in essere con soggetti privati.

Con riguardo al limite dei corrispettivi al cui raggiungimento si determina l'obbligo di comunicazione lo stesso:

- è pari a €3.000 per le operazioni documentate dalla fattura, determinato al netto dell'IVA;
- è elevato a €3.600, al lordo dell'IVA, per le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, ossia documentate da scontrino / ricevuta fiscale.

Va peraltro tenuto presente che per le operazioni documentate dallo scontrino / ricevuta fiscale l'obbligo della comunicazione decorre da quelle effettuate dall'1.5.2011.

Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati:

- anno di riferimento;
- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente / prestatore, acquirente / committente;
- per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale:
- cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
- denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche;
- corrispettivi dovuti dal cessionario / committente o al cedente / prestatore, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, nonché l'IVA applicata o l'indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.

Va evidenziato che per le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale:

- i corrispettivi vanno indicati per l'ammontare comprensivo dell'IVA;
- il committente / acquirente deve fornire al cedente / prestatore i propri dati identificativi (partita IVA o codice fiscale ovvero, se soggetto non residente, i relativi dati richiesti).

Di conseguenza i soggetti che emettono scontrini / ricevute fiscali di importo pari o superiore a €3.600 (IVA compresa) a decorrere dall'1.5.2011 devono acquisire la partita IVA o il codice fiscale dell'acquirente.

Inoltre, al fine di agevolare il riscontro con quanto "inserito" negli elenchi, è opportuno che provvedano ad annotare distintamente sul registro dei corrispettivi le operazioni in esame.

### **INTERESSI DI MORA AUTOMATICI PRIMO SEMESTRE 2011**

È stato pubblicato sulla G.U. 8.2.2011, n. 31 il Comunicato MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2011:

- 8% (1% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere;
- 10% (1% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.

### **COMPENSAZIONI DI CREDITI ERARIALI E CARTELLE ESATTORIALI SCADUTE**

Dall'1.1.2011 i crediti d'imposta disponibili non possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 se il contribuente presenta somme iscritte a ruolo:

- di importo superiore a €1.500;
- relative ad imposte dirette (ad esempio, IRPEF, IRES), IVA ed altre imposte indirette;
- per le quali è scaduto il termine di pagamento, ossia sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il divieto non opera se l'iscrizione a ruolo si riferisce ad altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali (ICI, Tarsu, TOSAP), ai contributi previdenziali ed assistenziali (contributi INPS, premi INAIL), ecc.

Fino all'entrata in vigore del Decreto 10.2.2011 contenente le modalità di pagamento dei debiti iscritti a ruolo, al contribuente era consentito compensare i crediti erariali, senza incorrere in sanzioni, a condizione che lo stesso mantenesse comunque una "riserva" a copertura dei predetti debiti.

Ora, per effetto dell'emanazione di tale Decreto, il contribuente non può più limitarsi a mantenere una "riserva" di crediti a copertura degli importi tributari iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a €1.500 ma deve necessariamente estinguere l'intero ammontare di tali debiti prima di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta a disposizione.

Così, ad esempio, per poter utilizzare i crediti disponibili in compensazione nel mod. F24 entro il prossimo 16.3, senza incorrere in sanzioni, si rende necessario verificare presso l'Agente della riscossione la presenza di debiti erariali a ruolo scaduti ed il relativo ammontare in modo da provvedere all'estinzione degli stessi.

La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Per "liberare" i crediti disponibili ai fini dell'utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo (comprese gli oneri accessori, gli aggi, e le spese di notifica della cartella) può essere effettuato anche utilizzando in compensazione, nel mod. F24 Accise, i crediti relativi ad imposte erariali.

Una volta effettuato tale pagamento il credito residuo può essere utilizzato in compensazione di ulteriori versamenti senza incorrere in sanzioni.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche parzialmente. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui i crediti disponibili non siano capienti ai fini dell'integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute.

In tale ipotesi è necessario comunicare "preventivamente" all'Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere con le modalità definite dall'Agente stesso.

### **RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI PER AGEVOLAZIONE DEL 36% E 55%**

In merito alla ritenuta d'acconto del 10% che, dall'1.7.2010, banche e Poste sono tenute ad operare relativamente ai bonifici riferiti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, per i quali il committente dei lavori beneficia della detrazione, rispettivamente, del 36% e 55%, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la base imponibile è costituita dall'importo del bonifico (comprensivo dell'IVA normativamente prevista a seconda dei casi) "decurtato" dell'IVA del 20%;
- nei casi in cui è applicata tale ritenuta del 10%, sul medesimo importo non si applicano le ritenute di cui al DPR n. 600/73;

in sede di prima applicazione della nuova norma, non saranno irrogate sanzioni per le eventuali violazioni commesse ( circolare Agenzia Entrate 28.7.2010 n. 40/E )

### **MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI**

Il contribuente che non esibisce i documenti richiesti dalla Amministrazione finanziaria è sanzionabile in quanto tale condotta è sleale nei confronti dell'Amministrazione e rappresenta un indizio della volontà di sottrarsi al legittimo controllo da parte dell'Ufficio nonché la scelta consapevole e dolosa di voler operare al di fuori delle regole fiscali ( Sentenza CTR Lombardia 21/66/10 )

La mancata esibizione immediata delle scritture contabili da parte del contribuente legittima l'adozione del metodo induttivo ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa.

L'indisponibilità delle scritture è infatti, di per sé, idonea a determinare il sospetto che le stesse sono tenute in modo non regolare ( Sentenza Corte Cassazione 24.11.2010 n. 23876 )

### **ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

L'accertamento induttivo basato sui movimenti bancari del familiare del contribuente è legittimo, a condizione che vi siano presunzioni (anche semplici) gravi, precise e concordanti che riconducano detti conti all'impresa.

In tali casi spetta all'imprenditore dimostrare che i movimenti sul c/c del familiare non sono riconducibili all'attività d'impresa.( Sentenza Corte di Cassazione 23.7.2010 n. 17390 )

Nelle srl a ristretta base di partecipazione è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra-contabili accertati, rimanendo a carico del contribuente la prova che i maggiori ricavi non sono stati oggetto di distribuzione in quanto accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti.( Sentenza Corte di Cassazione 6.10.2010 n. 20721 )

## **MANCATA EMISSIONE DELLO SCONTRINO FISCALE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'**

La sanzione ex art. 12, D.Lgs. n. 471/97, che prevede la sospensione dell'attività in presenza di 4 distinte violazioni, compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, dell'obbligo di emissione della ricevuta / scontrino fiscale, ha carattere speciale e, di conseguenza, opera anche qualora entro 60 giorni il contribuente abbia provveduto alla definizione agevolata ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/97

### **ADEMPIMENTI**

*Versamento annuale IVA .*

Entro il 16 marzo fa effettuato il versamento dell'imposta relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2011 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione

*Versamento annuale tassa libri contabili e sociali*

Sempre entro il 16 marzo va effettuato il versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di:

- €309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a €516.456,90;
- €516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a €516.456,90.

*Versamento FIRR Enasarco*

Entro il 31 marzo va effettuato il versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia

*Privacy \_ adeguamento DPS*

Entro il 31 marzo va effettuata la redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari. Si rammenta la possibilità, nei casi previsti, di sostituire il DPS con un'apposita autocertificazione.

## **NOVITA' LAVORO**

### **DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'**

Con la Nota n. 134950/2010, il Ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate, date le forti pressioni delle parti sociali, "chiariscono" che potranno essere detassate, sia per il 2010 che per l'anno 2009, anche le somme quali lavoro straordinario, supplementare o clausole elastiche, ma solamente se "correlate a parametri di produttività". A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune delle "voci" di retribuzione che, alla luce della nota in esame, risultano detassabili anche per l'anno 2009 e il 2010, sempre che tali somme siano riconducibili a incrementi di produttività o efficienza organizzativa:

- straordinari in senso stretto (diurno, festivo, notturno, festivo notturno, ecc.);
- straordinario forfettizzato per dipendenti soggetti alla disciplina del lavoro straordinario (art. 5 D.Lgs n. 66/2003);
- lavoro supplementare per part-time orizzontali;
- clausole elastiche;
- maggiorazioni per riposo compensativo;
- maggiorazioni per accantonamento a banca ore
- straordinario e supplementare erogato agli eredi, nonché clausole elastiche erogate agli eredi.

Per risolvere tale problematica, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 48/E/2010 ha chiarito, in accordo con le Parti sociali, che il "recupero della detassazione" sia per le somme relative al 2008 che al 2009, avverrà tramite l'esposizione sui modelli dichiarativi e certificativi da utilizzare nel 2011 (periodo d'imposta 2010).

Nel precisare che in dette dichiarazioni l'Agenzia provvederà ad inserire appositi campi, nella circolare in esame viene evidenziato come, il datore di lavoro "dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni; (...)".

In tal modo, continua l’Agenzia, il dipendente potrà provvedere alla “sistemazione” degli imponibili da assoggettare correttamente ad imposta sostitutiva, sempre se più favorevole, in sede di dichiarazione dei redditi.

## **VALUTAZIONE STRESS CORRELATO**

---

L’obbligatorietà della valutazione dello stress lavoro – correlato scatterà a partire dal 1° gennaio 2011, come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23692 del 18 novembre 2010, in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. In relazione a quanto disposto dalla norma, non è più sufficiente ridurre o eliminare i pericoli che possono causare danni fisici all’organismo, bisogna anche occuparsi di quei fattori che possono provocare stress alla persona.

Di conseguenza lo sviluppo del benessere lavorativo e l’attenzione alle condizioni psicosociali dei collaboratori diventa un obbligo normativo del datore di lavoro, il quale dovrà seguire un iter ben determinato.

La valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve prevedere l’analisi degli aspetti dell’organizzazione del lavoro che possono rappresentare pericoli per la salute. Ci si riferisce ad indicatori di rischio, quali ad esempio controllo sul lavoro, supporto sociale, insicurezza, ritmi e turni. Accanto a questi sono da valutare anche gli effetti che lo stress lavoro-correlato può portare a livello aziendale (conseguenze indirette quali assenteismo, turnover, diminuzione della produttività, ritardi, aumento dei costi) ed a livello individuale (sintomatologia fisica e psichica).

È cruciale condurre la valutazione in modo da riuscire a collocare con precisione nel ciclo lavorativo le eventuali criticità riscontrate, cosicché sia possibile ricavarne indicazioni su dove concentrare gli interventi di prevenzione, mediante la stesura della mappa aziendale di rischio.

Per la rilevazione si ricorre a metodi di indagine che possono comprendere, a seconda della specificità della situazione, questionari, focus group, interviste semistrutturate.

Nelle aziende che occupano fino a 5 lavoratori (le cosiddette “microaziende” che in Italia costituiscono oltre il 90% delle imprese ) il datore di lavoro può scegliere di utilizzare strumenti di valutazione diversi da quelli indicati per quanto riguarda i metodi di indagine del profilo soggettivo (valutazione approfondita). Nello specifico potranno essere utilizzate modalità di valutazione quali le riunioni, ritenute un metodo più idoneo a coinvolgere i singoli lavoratori e a trovare soluzioni di maggiore efficacia.

## **PROVVEDIMENTI ANTICRISI**

---

È prorogato fino al 31 dicembre 2011:

- il rafforzamento dei contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, attraverso l’aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di integrazione dal 60% all’80% della retribuzione;
- la possibilità per i lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito di ottenere il pagamento in un’unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un’attività di lavoro autonomo, per avviare un’attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa. Tale previsione interessa i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, di procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale;
- la possibilità per le aziende di utilizzare i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con eventuale attività produttiva connessa all’apprendimento;
- la modifica dei requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;
- l’accredito figurativo a favore dei beneficiari di misure di sostegno al reddito che hanno perso il posto di lavoro, hanno maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, accettino un impiego che preveda una retribuzione inferiore di almeno il 20% di quella percepita in precedenza;
- la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità, pari a quella per gli apprendisti, ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni;

- l'erogazione di un incentivo a carico INPS in favore dei datori di lavoro che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere; le cui aziende non stiano beneficiando di trattamenti di CIGS; che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili e affini.

## **APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA' 2011**

---

In data 7 dicembre 2010, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di stabilità 2011.

Fra i maggiori interventi contenuti nella Legge di stabilità 2011, in materia di lavoro, si segnalano:

- il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale;
- la proroga degli incentivi per le assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali;
- la possibilità di attivazione dei contratti di solidarietà da parte dei datori non rientranti nell'ambito applicativo della Cigs;
- la proroga del trattamento dal 60% all'80% per coloro che possono avvalersi dei contratti di solidarietà supportati dall'integrazione salariale;
- l'abrogazione dell'innalzamento, a partire dal 1° gennaio 2011, di 0,09 punti percentuali dell'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (art. 1, comma 10, Legge n. 247/2010);
- l'accesso di aziende e lavoratori allo sgravio contributivo sui premi di produzione;
- la proroga della tassazione ridotta del 10%, sostitutiva di Irpef e addizionali, per le somme legate alla produttività.

## **ASSUNZIONE LAVORATORI DISOCCUPATI**

---

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 253/2010 i Decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali datati 26 luglio 2010, con i quali viene data attuazione a quanto previsto dalla Finanziaria 2010 in materia di agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori disoccupati. Si tratta in particolare dei benefici contributivi che la Finanziaria 2010 ha previsto per l'assunzione nel 2010 di lavoratori:

- titolari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di età (articolo 2, comma 134);
- titolari di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell'indennità speciale di disoccupazione edile (articolo 2, comma 151).

## **REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO**

---

In materia di orario di lavoro, sono state apportate importanti modifiche al regime sanzionatorio (art. 18 bis del D.Lgs n. 66/2003) per le violazioni relative a: limite massimo di prestazione settimanale, riposo giornaliero e settimanale, ferie. In particolare, la sanzione non viene più calcolata considerando il numero complessivo di violazioni verificatesi dipendente per dipendente, bensì in base ad un meccanismo che va a considerare o il numero di dipendenti coinvolti, o i periodi di riferimento in cui le violazioni si sono verificate.

## **CERTIFICAZIONE DI MALATTIA**

---

A decorrere dal 1° gennaio 2011, è previsto che in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti dei datori di lavoro privati la relativa certificazione medica, venga trasmessa, non più dal lavoratore, ma dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia direttamente all'INPS, con modalità telematiche.

## **IMMIGRATI\_FLUSSI DI INGRESSO**

---

Con la Circolare congiunta n. 18 del 3 gennaio 2011, il Ministero dell'Interno e il Ministero del Lavoro hanno fornito chiarimenti in merito alla programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010, prevista dal DPCM 30 novembre 2010 (pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2010). Nella circolare in esame viene precisato che:

- a partire dalle ore 8.00 del 17 gennaio 2011 sarà disponibile sul sito del Ministero dell'Interno l'applicativo per la compilazione dei nuovi moduli di domanda da trasmettere nei relativi “click day”;
- la compilazione delle domande è consentita per tutta la durata di validità del decreto flussi, cioè fino al 30 giugno 2011.

## **REGIME SANZIONATORIO IN MATERIA DI LAVORO SOMMERSO**

---

Viene stabilito che

- la maxisanzione viene applicata solo nell'ipotesi di impiego, da parte di datori di lavoro, ad eccezione dei datori di lavoro domestico, di “*lavoratori subordinati*” per i quali non sia stata inviata la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'Impiego (rimanendo pertanto esclusi tutti i casi in cui l'irregolarità riguarda l'impiego di lavoratori non subordinati);
- nell'ipotesi di mancato invio della comunicazione preventiva, il regolare assolvimento degli adempimenti contributivi connessi a quel rapporto di lavoro costituisce, comunque, prova della volontà, da parte del datore, di non occultare lo stesso e, pertanto, non viene applicata la maxisanzione;
- la maxisanzione risulta ora diffidabile e, quindi, il trasgressore potrà regolarizzare la violazione pagando l'importo minimo previsto dalla legge (euro 1.500);
- le sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi stabilito, precedentemente fissate in un importo comunque non inferiore a euro 3.000, sono ora quantificate con riferimento all'entità dell'evasione commessa e la relativa misura viene aumentata del 50%.

Grazie dell'attenzione e della preferenza accordataci  
*dicembre 2010*

*Studio Bergamini Associati  
commercialisti e consulenti del lavoro*